

Art. 11.

(Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio)

1. Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lett. d) dell'articolo 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
2. La Regione, le Province e i Comuni degli ambiti territoriali di caccia, previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, nelle zone di cui al comma 1 programmano e attuano, ciascuno secondo le proprie competenze, la gestione faunistico venatoria, provvedendo alla quantificazione annuale delle popolazioni di vertebrati omeotermi selvatici, appartenenti a specie di interesse naturalistico e critiche, rilevanti per la biodiversita', al contenimento e/o rimozione delle specie critiche e alla conservazione e ripristino di quelle di interesse naturalistico.
3. Sono altresì indicate nella carta n. 7 le aree di interesse faunistico-venatorio previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, da valutare in sede di redazione del P.T.C.P. e del P.R.G., parte strutturale.
4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e' vietato l'esercizio della caccia libera, non puo' essere inferiore a metri lineari 500.